



COMUNE DI COLLI SUL VELINO
(Provincia di Ri)

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 14 del 31.10.2012

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – DETERMINAZIONE
DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI D’IMPOSTA PER L’ANNO 2012-

L’anno duemilaDODICI, il giorno TRENTUNO del mese di OTTOBRE , alle ore 18,05 nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Colli sul Velino, in prima convocazione della seduta Ordinaria pubblica di oggi, partecipata ai Consiglieri Comunali a norma di legge, Statuto e Regolamento del Consiglio, a seguito di invito diramato dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale risultando presenti, a seguito di appello nominale, i Signori:

<i>Consiglieri</i>	<i>Presenti</i>	<i>Assenti</i>
Alberto Micanti	X	
Giorgio Giuliani	X	
Libero Fattori	X	
Migliorina Montani	X	
Angelo Mugnos	X	
Alfredo Cavalieri	X	
Chiara Palenga		X
Francesco Panucci	X	
Giovanni Paolucci	X	
Paolo Ciccomartino	X	
Sandro Isidori		X
Andrea Bedini		X
Arnaldo Marchetti	X	
Assegnati n.13 - in Carica n.13		

Presenti: 10

Assenti: 3

Risultato legale il numero degli intervenuti ha assunto la Presidenza il Sindaco Alberto Micanti; partecipa alla seduta il Segretario Comunale, Dott.ssa RINA MASSENZI

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che l'art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 anticipa in via sperimentale l'applicazione dell'imposta municipale propria per il triennio 2012-2014, rimandando al 2015 all'applicazione di tale imposta a regime (come prevista dal D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23);

Visti in particolare i commi da 6 a 10 del predetto articolo che testualmente recitano

“6. L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.

7. L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.

8. L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento.

9. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.

10. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione. La suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e i comuni possono prevedere che queste si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.”

Atteso che, in relazione al disposto del soprariportato comma 6, l'approvazione delle aliquote IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

Visto l'art. 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visti gli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

Visto il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Vista la Delibera di G.M. N. 45 del 4.10.2012 con la quale sono state proposte le aliquote IMU per l'anno 2012;

Dovendo confermare e fare propria la proposta della Giunta Municipale;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Visto anche l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Sentito l'intervento del Consigliere Comunale Arnaldo Marchetti a nome della minoranza:

“Noi riteniamo che per la 1° casa

1) L'aliquota sia la minima applicabile.

2) Per i proprietari di immobili la cui dimora e la residenza coincidano salvo i casi di dimora diversa per motivi di studio e di lavoro che abbiano figli in età scolare hanno diritto ad una detrazione ulteriore di €. 20,00 per ogni figlio per anno solare e per la prima casa da sgravare in uno degli altri servizi resi dal Comune a scelta dell'utente.

3) Per i proprietari di immobili la cui dimora e la residenza coincidano che abbiano figli portatori di handicaps gravi hanno diritto ad una detrazione ulteriore di €. 20,00 per ogni figlio portatore di handicaps per ogni anno solare per la prima casa.

4) A) Chi supera i 50.000 €. annui di reddito netto familiare fino a €. 60.000 ai proprietari della prima casa va aggiunta una maggiorazione dell'1% sull'IMU da pagare.

B) Chi supera 60.000 €. fino a 80.000 €. di reddito come al punto A) va aggiunta una maggiorazione del 3% sull'IMU da pagare.

C) Chi supera 80.000 €. in poi come al punto A) e B) va aggiunta una maggiorazione del 5% sull'IMU da pagare.

5) I locali di proprietà della chiesa e/o della Curia diversi da quelli destinati al culto sono tassati.

Il proprietario che perde il lavoro, chi è precario, chi è gravemente malato ha diritto ad una ulteriore detrazione di €. 20,00 (venti) e per ogni figlio a carico di una ulteriore detrazione di €. 20,00 (venti).”

Tutto ciò premesso;

Premesso che sulla proposta di deliberazione hanno espresso parere favorevole di cui all'art. 49 del T.U. 267/2000; Presenti e votanti N 10

Con voti Favorevoli N 8_Contrari N 2 (Marchetti Arnaldo e Paolo Ciccomartino) per le motivazioni esplicitate nell'intervento;

DELIBERA

1) di approvare e fissare per l'anno 2012, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), disciplinata dagli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dall'art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote ‰
1	REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni.....	8,60
2	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze.....	4,00
3	Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3 bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994 n. 133	2,00
4	Aree edificabili	8,60

2) di determinare per l'anno 2012 le detrazioni d'imposta di € 200,00 in ragione di anno per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

La detrazione prevista è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni perché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad

abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di € 400,00.

3) copia della deliberazione di cui sopra adottata dal Consiglio Comunale sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Di dare atto che sono stati acquisiti i pareri di cui all'art. 49 del T.U. 267/2000;

Nulla avendo da eccepire in merito;

Di dichiarare con apposita votazione unanime e palese il presente atto immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, comma 4°, del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs n. 267/2000.

PARERI DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE
(Art. 49 D.Lgs. 18.8.2000 N.ro 267)

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – DETERMINAZIONE
DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2012-**

Il sottoscritto Responsabile del Servizio FINANZIARIO in ordine alla **regolarità tecnica E CONTABILE** della proposta di deliberazione di cui all'oggetto esprime parere:

FAVOREVOLE;

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
F:to Rag. Elettra Locci